

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DELLA  
GIUNTA COMUNALE

C.D.C. 43 032

-----  
**DELIBERAZIONE NUMERO 5 DEL 27-01-2018**  
-----

**OGGETTO: PRESTAZIONI LAVORATIVE A FAVORE DEL COMUNE DI PIEVE TORINA  
AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO, A SENSI DELL'ARTICOLO 1,  
COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 - PROVVEDIMENTI.**

-----  
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di gennaio  
alle ore 09:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione,  
disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle  
persone dei signori:

=====

<b>GHEZZI VALERIANO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>ANSELMI GIOVANNI</b>	<b>Asses.-Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>POMPEI MATTEO</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

=====

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO  
COMUNALE

Sig. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il  
Sig. GHEZZI VALERIANO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta  
Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la comunicazione in data 20 gennaio 2018 - prot. n. 615, con la quale il Sindaco del Comune di Pieve Torina chiede di autorizzare il Sig. Pierpaolo Bottoni - Istruttore Direttivo Servizi demografici del Comune di Monte San Martino – Categoria D- Posizione economica D3 - a prestare servizi nel proprio Comune al di fuori dell'orario di lavoro, in occasione delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018;

CONSIDERATO che la richiesta è stata presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Finanziaria 2005*), per il quale è data facoltà ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ai Consorzi tra Enti Locali che gestiscono servizi a rilevanza non industriale, alle Comunità Montane e le Unioni di Comuni, di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" (Testo Unico sul Pubblico Impiego) e in particolare:

- a) *l'articolo 2*, per il quale le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- b) *l'articolo 4*, per il quale gli Organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione degli obiettivi, programmi e direttive generali;
- c) *l'articolo 5*, per il quale le Amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa per assicurare l'attuazione dei principi previsti dal precedente articolo 2;
- c) *l'articolo 53, comma 7*, per il quale i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono previamente autorizzati dall'Amministrazione cui appartengono;

VISTO l'articolo 88 del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), il quale estende alle Autonomie locali l'applicazione del d.lgs. 165/2001 e i successivi articoli 89 e 91, i quali attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza ad assumere le determinazioni organizzative in materia di personale;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, con il quale si afferma che la norma dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, è fonte normativa speciale rispetto alla disciplina generale contenuta nella legge sul pubblico impiego (d.lgs. 165/2001) e come tale introduce, nel ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio dell'unicità dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, previsto dall'articolo 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, evidenziando la necessità che l'Ente con il quale intercorre il rapporto a tempo pieno, assicuri le condizioni necessarie per garantire la compatibilità della seconda attività lavorativa con le proprie esigenze e i propri interessi, anche attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni previste dall'articolo 30 del d.lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione n. 17 del 20 maggio 2008, con la quale la Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto - evidenzia che l'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004 è da considerare fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti; la norma, rivestendo carattere di specialità, non può essere abrogata dalla sopravvenuta disciplina generale sul lavoro flessibile contenuta nel nuovo articolo 36, comma 3, del d.lgs.

165/2001, per il principio “*lex posterior generalis non derogat priori speciali*”, poiché il comma 557 contiene una disciplina particolare per gli Enti locali con meno di cinquemila abitanti, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall’esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie: mentre l’articolo 36 del d.lgs. 165/2001 contiene una disciplina generale che si rivolge a tutte le Amministrazioni ed è attuabile solo in presenza di “esigenze temporanee ed eccezionali”, tale presupposto manca nel comma 557 (in termini analoghi si è pronunciato sia il coordinamento delle Sezioni regionali di controllo, sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con Circolare n. 4 del 18.04.2008);

RITENUTO, per quanto premesso e considerato, doversi autorizzare il Sig. Pierpaolo Bottoni a prestare attività lavorativa nel Comune di Pieve Torina fino al 15 marzo 2018, non ostandovi motivi contrari e di regolamentarne lo svolgimento con apposito atto convenzionale;

RILEVATO che i compensi per il lavoro svolto, calcolati per le ore effettivamente rese, saranno liquidati dal Comune di Pieve Torina al Funzionario, mentre l’indennità chilometrica per le spese di viaggio versata al Comune di Monte San Martino, che metterà a disposizione del collaboratore un’auto di servizio;

VISTO l’articolo 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riguardo alla competenza deliberativa della Giunta Comunale per l’approvazione dell’atto;

VISTI:

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il d.lgs. 30.03.2001, n. 165;
- la legge 07.08.1990, n. 241;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Segretario Comunale e dal Responsabile finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1-DI APPROVARE le premesse alla narrativa, che formano parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto, ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2-DI AUTORIZZARE il sig. Pierpaolo Bottoni, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Monte San Martino – Categoria D – Posizione Economica D3 - a prestare servizio nel Comune di Pieve Torina al di fuori dell’orario di lavoro, fino al 15 marzo 2018, a norma dell’articolo 53, commi 7 e 8, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

3-DI REGOLARE la collaborazione extra istituzionale secondo lo schema di convenzione che si allega, da sottoporre alla firma del dipendente per accettazione.

4-DI DARE ATTO che la spesa derivante sarà interamente assunta dal Comune di Pieve Torina nei termini previsti dalla convenzione.

5-DI AUTORIZZARE il Sindaco alla firma della convenzione per conto del Comune che legalmente rappresenta.

6-DI DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

7-DI APPROVARE, stante l'urgenza di provvedere, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

oooooooooooooooooooo

CONVENZIONE EX ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004  
(Allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 27 gennaio 2018.)

TRA

1-Il Comune di Pieve Torina (MC), rappresentato dal Sindaco – Alessandro Gentilucci -che interviene al presente atto in qualità di rappresentante legale e in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale n.....del.....,esecutiva ai sensi di legge.

E

2-Il Comune di Monte San Martino (MC), rappresentato dal Sindaco – Valeriano Ghezzi - che interviene al presente atto in qualità di rappresentante legale e in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale n.....del..... esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO CHE

A-l'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, in deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi, prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possano avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;

B-con lettera del 20 gennaio 2018 – Prot. n. 615, il Sindaco del Comune di Pieve Torina ha chiesto al Sindaco del Comune di Monte San Martino di autorizzare il Sig. Pierpaolo Bottoni, Funzionario ai Servizi demografici, a prestare servizio nel Comune di Pieve Torina al di fuori dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Finanziaria 2005*);

C- la richiesta è stata motivata dall'imminenza delle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018;

il Sig. Pierpaolo Bottoni si è reso disponibile a ricoprire l'incarico per un periodo limitato;

D-l'articolo 4 del d.lgs. 66/2003, prevede che la durata massima dell'orario di lavoro

non può superare le 48 ore per ciascun periodo di sette giorni.

PER QUANTO PREMESSO  
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1**

**Oggetto e finalità della presente convenzione**

La presente convenzione disciplina l'impiego da parte del Comune di Pieve Torina, del Sig. Pierpaolo Bottoni, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Monte San Martino, per lo svolgimento di adempimenti in materia elettorale, di stato civile, anagrafe, leva militare e statistica, con il consenso del dipendente manifestato con la sottoscrizione in calce della presente convenzione.

Il Funzionario svolgerà i compiti assegnati nell'osservanza delle norme per il rapporto di pubblico impiego previste dalle leggi, dai contratti collettivi e dai regolamenti interni.

**Articolo 2**

**Durata**

La presente convenzione ha efficacia dalla data della richiesta del Comune di Pieve Torina (20 gennaio 2018), considerata l'urgenza della sua operatività e temine il 15 marzo 2018. Eventuali proroghe saranno formalizzate con separate deliberazioni.

**Articolo 3**

**Orario di lavoro**

Il dipendente presterà al Comune di Pieve Torina un tempo di lavoro della durata massima di 12 ore settimanali, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo che ha con il Comune di Monte San Martino.

Le prestazioni saranno organizzate in modo da assicurare il regolare svolgimento dei servizi e l'osservanza dei tempi previsti per gli adempimenti elettorali del 4 marzo 2018.

**Articolo 4**

**Titolarità del rapporto e rapporti finanziari**

Il Comune di Monte San Martino conserva la titolarità del rapporto organico con il dipendente e la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenza per malattia, permessi, congedi, aspettative.)

Il Comune di Pieve Torina corrisponderà al dipendente la retribuzione oraria prevista per le prestazioni svolte, che si determina in € 24,00 orarie, al lordo delle ritenute; il valore considera il tempo impiegato per gli spostamenti dal Comune di provenienza a quello di destinazione e i compiti conseguenti le consultazioni elettorali del 4 marzo 2018. L'indennità chilometrica per le spese di viaggio, calcolate in misura di 1/5 del costo della benzina per i km percorsi, sarà versata dal Comune di Pieve Torina al Comune di Monte San Martino, che metterà a disposizione del Funzionario l'auto di servizio.

**Articolo 5**

**Pagamento dei compensi**

I compensi previsti dal precedente articolo 4, saranno corrisposti in unica soluzione su richiesta del dipendente, contenente l'indicazione dei viaggi effettuati, dei chilometri percorsi e delle ore di servizio prestate.

## **Articolo 6**

### **Riservatezza dati personali**

I dati e le informazioni di cui il dipendente verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati e pertanto non divulgabili; in tal senso il dipendente si obbliga a tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui viene in possesso.

## **Articolo 7**

### **Risoluzione anticipata**

La presente convenzione potrà essere risolta prima della scadenza del termine fissato nel precedente articolo 2, per scioglimento consensuale e per recesso unilaterale, preceduto da preavviso di almeno 10(dieci) giorni.

## **Articolo 8**

### **Norme finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, è fatto riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della Tabella allegato "B" del DPR 642/1972, il presente atto è esente da imposta di bollo e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DPR 131/1986, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

*Letto, approvato e sottoscritto, in data \_\_\_\_\_*

Per il Comune di Pieve Torina - Il Sindaco

Per il Comune di Monte San Martino - Il Sindaco

Il dipendente - Sig. Pierpaolo Bottoni

IL PRESIDENTE  
F.to GHEZZI VALERIANO

IL SEGRETARIO  
F.to ERCOLI PASQUALE

-----  
Prot. N. 571

li, 03/02/2018

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario  
F.to ERCOLI PASQUALE

-----  
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, li 03/02/2018

Il Segretario  
ERCOLI PASQUALE

-----  
La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 27/01/2018

- [ ] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune  
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario  
F.to ERCOLI PASQUALE